

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 305 del 15/02/2024

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA N. 386 del 13/02/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCHE SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DiSCo.
CIG: B0105F809D

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

Visto lo “Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'Ente al dott. Paolo Cortesini;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”, con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;
- la Delibera del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: “Presenza d'atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”;
- il Decreto n. 11 del 25 novembre 2022, avente ad oggetto: “Approvazione della struttura organizzativa e riarticolazione funzionale delle PP.OO. e delle rispettive declaratorie”;
- la Determinazione Direttoriale n. 54 del 19/01/2023 “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa in conformità al Regolamento per la disciplina dell'Area posizioni organizzative dell'Ente DiSCo, ai sensi del vigente CCNL, a decorrere dal 01 febbraio 2023” nello specifico incarico di P.O. Direzione Generale – “Programmazione – Controllo giuridico – Privacy” alla dott.ssa Sara Marinelli;
- la Determinazione Direttoriale n. 214 del 02/02/2024 “Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, a seguito del Commissariamento dell'Ente, per un ulteriore mese, a far data dal giorno 1 febbraio 2024 e sino al 29 febbraio 2024”;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 144 del 27 gennaio 2023 a cui si rinvia per relationem, con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (di seguito anche solo DPO) ai

sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 per DiSCo allo Studio Legale Adotti – Adotti & Associati, per un importo pari ad € 45.676,80, IVA (22%) e CPA (4%) inclusi, per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;

Considerato che il servizio di cui sopra è terminato il 27 gennaio 2024;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “GDPR”), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito anche “DPO”) (artt. 37-39 GDPR);

Considerato che il sopracitato Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di designare un DPO «quando il trattamento è effettuato da una autorità pubblica o da un organismo pubblico» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Considerato che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di una professionalità esterna adeguata allo svolgimento dell’incarico di DPO che assolva i compiti sulla base di un contratto di servizi;

Considerato che le prestazioni del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO), secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del GDPR, oltre alla prestazione di servizi di natura accessoria e non incompatibili e, più precisamente, in piena autonomia e indipendenza, riguardano i seguenti compiti e funzioni (indicati nel Capitolato d’Oneri firmato per accettazione all’interno della trattativa diretta avviata sul MEPA di cui si dirà in seguito):

1. “Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
L’attività di informazione sarà prestata per il tramite di 1 (una) sessione mensile di incontri (pari a 2 ore) presso la sede dell’Ente con il referente preposto, secondo un calendario fornito con congruo anticipo dal DPO.
L’attività di consulenza sarà prestata, su richiesta, mediante assistenza remota a mezzo e-mail (alla casella di posta elettronica dedicata) o contatto telefonico.
In caso di violazione di dati personali ai sensi dell’articolo 33 del GDPR dovrà essere garantita l’assistenza per gli adempimenti necessari, ivi compresa la notifica al Garante e/o la comunicazione agli interessati, entro 12 (dodici) ore dalla notifica del fatto.
In caso di ispezioni presso la sede dell’Ente ad opera del Garante ovvero di soggetti dal medesimo delegati, dovrà essere garantita la tempestiva presenza in loco.
2. sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

Con modalità e tempistiche da concordare assieme al titolare del trattamento ovvero al referente designato dall'Ente, il DPO svolgerà attività di controllo per la verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e locali in tema di protezione dei dati personali. Qualora vengano riscontrate inosservanze al GDPR, sarà compito del DPO predisporre una puntuale relazione contenente le criticità e le violazioni constatate nonché i suggerimenti che si renderanno necessari al fine di garantire o ripristinare la conformità.

3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali. Sarà compito del DPO fornire la documentazione relativa alle attività di interfaccia con l'Autorità di controllo (es. richieste di informazione, procedure di accertamento o verifica, notifica di eventuali violazioni di dati personali);
5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. A tali fini, spetterà al DPO fornire la documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva all'Autorità di controllo a seguito di valutazione di impatto ai sensi del GDPR. Svolgere ulteriori compiti, quali:
 - predisporre relazioni semestrali sull'osservanza delle norme di legge in materia di protezione dei dati personali;
 - essere il referente del programma di formazione, aggiornamento e consapevolezza di tutti i dipendenti;
 - collaborare con l'Ente nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione del budget, della politica, dei Codici di condotta e delle procedure operative in ambito di trattamento e protezione dei dati personali;
 - collaborare con l'Ente nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nella valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni e nella definizione del piano di trattamento del suddetto rischio;
 - collaborare con l'Ente nella programmazione di audit per la protezione e il trattamento dei dati personali.

Nell'eseguire i propri compiti il DPO considererà i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Fra i compiti del DPO non saranno comprese le attività di patrocinio a carattere giudiziale, per tale intendendosi quell'assistenza tecnica prevista e regolamentata dalle norme in tema di processo civile, penale, amministrativo e tributario e comunque qualsiasi attività non specificata nel presente atto, ovvero incompatibile con quella di DPO”;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra –rete (art 1, commi 7-9, d. L. n. 95/2012, conv. In legge n. 135/2012),
- l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art.1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, bn. 296 che, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che in data 23/01/2024 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 26/01/2024, alle ore 10:00), tramite la piattaforma telematica MAPA, è stata avviata trattativa diretta ID n. 3973984, con l'operatore economico STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI, per l'affidamento del servizio in parola;

Tenuto conto che, entro i termini indicati nella trattativa sopra riportata, è pervenuta da parte dell'operatore economico interpellato, offerta per l'esecuzione dei servizi di che trattasi per un importo scontato di euro 69.600,00, rispetto al costo stimato a base d'asta pari ad euro 72.000,00;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare allo STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI, con sede legale in Frascati (RM), alla via Cecconi 37 - 00044 (P.Iva 06879051008) le attività in parola per un importo di € 69.600,00 oltre CPA 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di euro 88.308,48, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che, il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

Evidenziato che:

- la particolare qualificazione dell'operatore emerge dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- il professionista individuato ha saputo stabilire un rapporto di collaborazione ed interazione con tutte le Aree/Presidi dell'Ente;
- il documento di indirizzo sulla designazione, posizione e compiti del Data Protection Officer (DPO) in ambito pubblico del Garante per la Protezione dei Dati Personali, stabilisce testualmente *“ma, in linea di massima, si ritiene che un periodo congruo per la durata dell'incarico possa essere stimato intorno ai tre anni, al fine di dare al DPO il tempo necessario per poter conoscere adeguatamente l'organizzazione dell'ente e attuare le misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati”*;
- lo stesso Garante stabilisce che *“la durata del contratto di servizi deve tendenzialmente essere tale da consentire al DPO di poter impostare, in un periodo non breve, le attività necessarie per rendere conformi al Regolamento i trattamenti effettuati dal titolare che lo ha incaricato”*;

- la continuità dell'incarico per un ulteriore periodo di 24 mesi, contribuirebbe pertanto alla esperienza e alla stabilità dell'organizzazione del servizio di protezione dei dati; il mantenimento dell'attuale DPO garantirebbe infatti una conoscenza approfondita dei processi interni e dei requisiti normativi, così complessi ed eterogenei;
- l'analisi informale delle alternative disponibili sul mercato non garantirebbe al Responsabile del Trattamento, la competenza e la qualità dei servizi offerti dal DPO attuale rispetto ad altri potenziali fornitori, se non ponendo in essere una procedura di gara aperta al mercato, con evidente aggravio di tempi nella conclusione del procedimento e pertanto di mancato rispetto del principio del risultato;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 61056 denominato "*Onorari e compensi per incarichi professionali esterni*" art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 come di seguito indicato:

- quanto ad euro 40.474,72 a valere sull'anno 2024;
- quanto ad euro 44.154,24 attraverso la movimentazione del FPV a valere sull'anno 2025;
- quanto ad euro 3.679,52 attraverso la movimentazione del FPV a valere sull'anno 2026;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è B0105F809D;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Considerato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Sara Marinelli;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto ad esecuzione immediata non si richiede la garanzia definitiva;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Vista la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Legge di stabilità regionale 2024*";

Vista la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della Trattativa Diretta sul MEPA n. 3973984 del 23 gennaio 2024 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCHE SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO" e il capitolato d'oneri allegato;

2. di recepire le risultanze del RUP e, pertanto, di affidare a seguito di Trattativa diretta sul MEPA l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (di seguito anche solo DPO) ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 per DiSCo, alla soc. STUDIO LEGALE ADOTTI, Via F. Cecconi, 37 – 00044 FRASCATI (RM) Partita IVA n.6879051008;

3. di prendere atto che l'ammontare complessivo dell'appalto è di € **88.308,48** IVA (22%) e CPA (4%) inclusi, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;

4. di impegnare la somma di € **88.308,48** oneri compresi sul capitolo di spesa 61056 avente per oggetto "*Onorari e compensi per incarichi professionali esterni*" Art. 1 PDCI 1.03.02.10.001 sul bilancio di DiSCo come di seguito indicato:

- quanto ad euro 40.474,72 a valere sull'anno 2024;
- quanto ad euro 44.154,24 attraverso la movimentazione del FPV a valere sull'anno 2025;
- quanto ad euro 3.679,52 attraverso la movimentazione del FPV a valere sull'anno 2026;

5. che l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità al Capitolato d'Oneri ed all'Offerta Economica proposta in sede di trattativa e che la prestazione sarà eseguita dall'Avv. Giulia Adotti;

6. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

8. di procedere alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement del MEPA;

9. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto;

10. di disporre la nomina del Responsabile del progetto in persona della Dott.ssa Sara Marinelli, e che dalla documentazione agli atti acquisita, relativamente al medesimo non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa;

11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sull'Albo Pretorio on Line e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;

12. di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo:

<http://trasparenza.laziodisco.it:8080/traspamm/bandidigara/08123891007/2/?idsezione=216&idpериdosezioni=2&idannopubblicazione=-1&rows=10&page=1>, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

13. di dare atto che in conformità al Parere del MIT n. 746 del 30/09/2020, l'adempimento riguardante l'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 50, co. 9 del D.lgs. 36/20223, può ritenersi assolto mediante la pubblicazione della determina di affidamento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
MARINELLI SARA in data **13/02/2024**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **DIREZIONE GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO** in data **13/02/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	61056	563	1	01	01	1	03	1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	40.474,72
2024	61056	564	1	01	01	1	03	1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	44.154,24

2024	61056	565	1	01	01	1	03	1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.679,52
------	-------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	----------

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **15/02/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **15/02/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 386 del 13/02/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **15/02/2024**